



COMUNE DI VILLA D'ADDA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE



APPROVAZIONE deliberazione del C.C. n. del

data 2 maggio 2023
agg. 7 settembre 2023

arch. Francesco Perlini
via Don Sturzo n.24, 20064 - Gorgonzola MI
perliniarchitetto@gmail.com

Sommarario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Riferimenti normativi.....	4
Art. 2	Competenze.....	4
Art. 3	Responsabilità.....	4
Art. 4	Gestione e vigilanza	5
Art. 5	Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 6	Atti a disposizione del pubblico	7
TITOLO II	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	8
Art. 7	Dichiarazione di morte.....	8
Art. 8	Denuncia della causa di morte.....	8
Art. 9	Accertamenti necroscopici.....	8
Art. 10	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	9
TITOLO III	OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	10
Art. 11	Termini di osservazione	10
Art. 12	Modalità di osservazione	10
Art. 13	Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento.....	10
Art. 14	Rilascio di cadaveri a scopo di studio.....	11
Art. 15	Prelievi per trapianti terapeutici.....	11
TITOLO IV	FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	12
Art. 16	Deposizione della salma nel feretro	12
Art. 17	Verifica e chiusura dei feretri.....	12
Art. 18	Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione.....	12
Art. 19	Modalità del trasporto funebre e percorso	13
Art. 20	Norme generali per i trasporti	13
Art. 21	Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	14
Art. 22	Trasporto all'estero o dall'estero.....	14
Art. 23	Trasporto di ceneri e resti.....	14
TITOLO V	CIMITERO.....	15
Art. 24	Disposizioni generali	15
Art. 25	Ammissione al cimitero	15
Art. 26	Ricevimento della salma - Camera mortuaria.....	16
Art. 27	Reparti del cimitero	16
Art. 28	Reparti speciali.....	16
Art. 29	Tipologie di sepoltura	17
Art. 30	Piano Regolatore Cimiteriale	17
TITOLO VI	POLIZIA DEL CIMITERO	18
Art. 31	Orario	18
Art. 32	Divieti speciali	18
Art. 33	Riti funebri	19
Art. 34	Reclami del pubblico.....	19
TITOLO VII	INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE	20
Art. 35	Disposizioni generali	20
Art. 36	Decorrenza e durata delle concessioni per sepolture a inumazione.....	20

Art. 37	Caratteristiche dei campi di inumazione	20
Art. 38	Fosse per inumazioni	21
Art. 39	Casse per inumazioni	21
Art. 40	Croci e ornamentazioni di sepolture a inumazione	21
TITOLO VIII	TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA	22
Art. 41	Prescrizioni generali	22
Art. 42	Caratteristiche generali delle tombe di famiglia.....	22
Art. 43	Tombe di famiglia costruite dal Comune escluso monumento	22
Art. 44	Caratteristiche del monumento funerario.....	23
Art. 45	Tombe private e tombe di famiglia costruite dai privati	24
Art. 46	Tombe di famiglia costruite dal Comune compreso il monumento	24
Art. 47	Tombe per bambini.....	24
TITOLO IX	TUMULAZIONI IN LOCULO O OSSARIO	25
Art. 48	Loculi	25
Art. 49	Modalità di richiesta e assegnazione dei loculi	25
Art. 50	Prenotazione dei loculi	25
Art. 51	Traslazione di salme nei loculi	26
Art. 52	Ossari	26
Art. 53	Modalità di richiesta e assegnazione degli ossari.....	26
Art. 54	Ornamentazione di loculi e ossari.....	27
TITOLO X	TUMULAZIONE IN CAPPELLE PRIVATE	28
Art. 55	Cappelle private su area comunale.....	28
Art. 56	Cappelle private su area privata	28
Art. 57	Costruzione di cappelle private	28
Art. 58	Disposizioni generali relative alle cappelle private.....	29
TITOLO XI	ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E REINUMAZIONI	30
Art. 59	Disposizioni generali	30
Art. 60	Esumazioni ordinarie	30
Art. 61	Esumazioni straordinarie	30
Art. 62	Estumulazioni ordinarie	31
Art. 63	Estumulazioni straordinarie	31
Art. 64	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	31
Art. 65	Oggetti da recuperare.....	31
Art. 66	Campi di mineralizzazione	32
Art. 67	Caratteristiche delle fosse di mineralizzazione.....	32
Art. 68	Rifiuti cimiteriali	32
TITOLO XII	CREMAZIONE	34
Art. 69	Cremazione	34
Art. 70	Autorizzazione alla cremazione	34
Art. 71	Urne cinerarie	34
Art. 72	Cremazioni postume	35
Art. 73	Consegna e affidamento delle ceneri	35
Art. 74	Dispersione delle ceneri.....	36
TITOLO XIII	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	37
Art. 75	Obbligo di manutenzione.....	37
Art. 76	Fiori e piante ornamentali	37
Art. 77	Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	38

TITOLO XIV	CONCESSIONI CIMITERIALI.....	39
Art. 78	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	39
Art. 79	Tipologia delle sepolture in concessione	39
Art. 80	Contratto di concessione	39
Art. 81	Onerosità della concessione	40
Art. 82	Durata della concessione e rinnovo.....	40
Art. 83	Concessioni con titolarità plurima	40
Art. 84	Mancata richiesta di rinnovo	41
Art. 85	Diritto di sepolcro	41
Art. 86	Successione nella concessione.....	41
Art. 87	Doveri generali dei concessionari	42
Art. 88	Concessioni perpetue	42
TITOLO XV	ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	43
Art. 89	Scadenza della concessione	43
Art. 90	Rinuncia della concessione	43
Art. 91	Revoca della concessione	44
Art. 92	Decadenza della concessione	44
Art. 93	Conseguenze dell'estinzione delle concessioni	44
TITOLO XVI	IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - POMPE FUNEBRI	46
Art. 94	Imprese appaltatrici del Comune.....	46
Art. 95	Lavori per conto di privati.....	46
Art. 96	Recinzioni, cantieri e materiali di scavo.....	46
Art. 97	Accesso ai mezzi di lavoro.....	47
Art. 98	Orario di lavoro	47
Art. 99	Vigilanza e collaudo delle opere	47
Art. 100	Deposito cauzionale	47
Art. 101	Imprese di pompe funebri	48
TITOLO XVII	DISPOSIZIONI VARIE	49
Art. 102	Deposito provvisorio.....	49
Art. 103	Trasferimenti dei feretri all'interno del cimitero.....	49
Art. 104	Assegnazione gratuita di tumulazione a cittadini illustri o benemeriti	49
Art. 105	Illuminazione votiva	49
Art. 106	Registri delle concessioni cimiteriali.....	50
Art. 107	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	50
Art. 108	Sanzioni	51
TITOLO XVIII	NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	52
Art. 109	Efficacia del regolamento sulle concessioni pregresse.....	52
Art. 110	Sepolture non provviste di concessione	52
Art. 111	Abrogazione delle precedenti norme regolamentari	52
Art. 112	Clausola di adeguamento.....	52
Art. 113	Entrata in vigore.....	52

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni normative vigenti, fra le quali le principali sono:
 - a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934;
 - b) D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
 - c) D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;
 - d) Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" e s.m.i.;
 - e) Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. CAPO III – TITOLO IV BIS "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre";
 - f) Legge Regionale Lombardia n. 4/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre ;
 - g) Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33".
2. Il presente Regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.
3. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse saranno ancora in vigore. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto Comunale, alle Leggi Statali e Regionali e relativi Regolamenti di Attuazione; in caso di contrasto, prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dei servizi cimiteriali e, per quanto di competenza, dell'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, sotto la vigilanza della competente ATS.
3. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabiliti dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di norme e di condizioni in caso di concessione.

Art. 3 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i dipendenti a ciò delegati, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso

improprio, imprudente, negligente o imperito di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite comporta la revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 Gestione e vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, nonché delle disposizioni di cui all'art. 19 del R.R. 4/2022.
2. L'Amministrazione Comunale esercita l'ordine e la vigilanza nei cimiteri avvalendosi della ATS territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Il Comune, o la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, provvede alla manutenzione del Cimitero ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, cura delle piante ornamentali e delle piante non appartenenti a sepolture private;
 - b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni ed in particolare: viali, piazzali, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
 - c) falciatura dell'erba di campi e viali;
 - d) sgombero della neve;
 - e) muratura e smuratura di loculi e ossari e di tutte le sepolture realizzate dal Comune nonché la muratura e smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private;
 - f) demolizioni di monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni ed opere murarie;
 - g) scavo e reinterro delle fosse per le sepolture di proprietà comunale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero o alle ditte incaricate.
5. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del comune nel caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'inumazione in campo a terra e in campo di mineralizzazione, intese come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la cremazione nel caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze;
 - h) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato all'art. 18 comma 5, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. In caso di particolari ed eccezionali eventi luttuosi l'Amministrazione Comunale, con apposito e motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, può rendere gratuiti, ai sensi del presente articolo, i servizi cimiteriali.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante. L'aggiornamento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi viene effettuato con delibera della Giunta Comunale e non comporta modifica al presente Regolamento.
5. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, e al Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
6. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

7. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura dei cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si riva delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei famigliari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex art. 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.
8. Per famigliari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei famigliari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui al comma 4, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico e a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili al pubblico nell'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria comunale e/o con apposite pubblicazioni consentite dalla vigente legge sull'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura esposto visibilmente anche all'entrata del Cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 Dichiarazione di morte

1. La morte di una persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
3. La dichiarazione di cui al precedente comma è redatta su apposito modello ministeriale contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti. Essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
4. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, in strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero, in strutture socio-assistenziali o in Comunità sono comunicati, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 8 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dalla competente ATS.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
3. L'obbligo di denuncia è esteso anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Qualora alla persona defunta fossero somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

Art. 9 Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 285/90. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASST.
3. Per i decessi in istituti ospedalieri, in strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero o in strutture socio-assistenziali le certificazioni relative all'accertamento di morte sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato. Al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

4. Il Sanitario che nelle già menzionate visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente l'Autorità Giudiziaria, quella di Pubblica Sicurezza e l'ATS. Inoltre, quest'ultima deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

TITOLO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto a meno di ventiquattro ore, con provvedimento del Sindaco, nei casi di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nonché nei casi di malattia infettiva - diffusiva o iniziata putrefazione.
3. Occorre invece protrarre il termine di osservazione fino a quarantotto ore, nei casi di morte improvvisa o sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva - diffusiva, il competente servizio della ATS prescrive speciali misure cautelative, a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
3. Come previsto dall'art. 70 comma 4 della L.R. 33/2009 in caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 13 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9 comma 4, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'Autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e Polizia Mortuaria - seguendo le procedure del precedente articolo 11. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane.
2. I bambini non nati, i feti ed i prodotti di concepimento, su richiesta di chi è titolato alla decisione sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso della locale ATS.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta Autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 14 Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 15 Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge n. 644/1975, modificata dalla Legge n. 198/1990 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 409/1977 e s.m.i.

TITOLO IV FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, tutte le salme devono essere sepolte o chiuse in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole del medico necroscopo, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Possono essere chiusi in uno stesso feretro madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Nei casi in cui la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità oppure se il cadavere risulta portatore di radioattività si applica quanto stabilito dall'art.18 del D.P.R. 285/90.

Art. 17 Verifica e chiusura dei feretri

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento suddetto.
2. L'addetto al trasporto di cadavere a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura, sia sul documento citato all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2022. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ATS.
4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare dall'apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.

Art. 18 Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre. Le casse devono essere dotate dei requisiti e confezionate nei modi stabili dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla legislazione regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, se provvisti di idonei sistemi di neutralizzazione dei liquidi e dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.
5. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o per la cremazione qualora si tratti di trasporti interni al Comune del decesso, ed esclusivamente per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, in questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 19 Modalità del trasporto funebre e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Se la salma non si trova nella propria abitazione i famigliari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. L'orario dei trasporti funebri, effettuati di norma dalle ore 09.00 alle ore 17.00, deve di volta in volta essere concordato dai famigliari del defunto con il Responsabile dei servizi cimiteriali.
5. I trasporti funebri sono gratuiti per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 20 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 18. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio della ATS, il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.
4. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ATS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 21 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 22 Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del precitato D.P.R.

Art. 23 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. n.285/90. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO V CIMITERO

Art. 24 Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Art. 25 Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti ossei e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune di Villa d'Adda qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Può altresì essere concessa la sepoltura nel cimitero a persone non residenti a Villa d'Adda e non decedute sul territorio comunale nei seguenti casi:
 - a) a salme, resti ossei e ceneri di cittadini non più residenti ma originari di Villa d'Adda unitamente al loro coniuge o all'unito civilmente o convivente di fatto e figli;
 - b) a salme, resti ossei e ceneri di religiosi originari di Villa d'Adda o che abbiano prestato servizio a Villa d'Adda;
 - c) a salme, resti ossei o ceneri di persone non residenti ma aventi a Villa d'Adda un parente in linea diretta di 1° grado (padre, madre o figlio/a) o in linea collaterale di 2° grado (fratello o sorella);
 - d) a resti ossei o ceneri di persone non residenti che abbiano i genitori, i figli o i nonni sepolti a Villa d'Adda a condizione che la sepoltura avvenga nello stesso loculo o tomba o ossario;
 - e) a salme, resti ossei e ceneri di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, la residenza in vita prima del trasferimento in Casa di Cura, di Riposo o Ricovero, oppure a persone affette da infermità, patologie o forme di invalidità che le abbiano rese non autosufficienti o comunque bisognose di assistenza continua, e che si siano trasferite presso i genitori od i figli altrove residenti;
 - f) a salme, resti ossei e ceneri delle persone residenti all'estero e che al momento del decesso risultano iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune di Villa d'Adda;
 - g) a salme, resti ossei e ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
 - h) a nati morti ed i prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto sul territorio Comunale o i genitori siano nati, siano residenti o abbiano avuto la residenza in vita nel Comune.
3. La sepoltura avviene nei limiti della disponibilità ricettiva. In caso di necessità e per mancanza di disponibilità di loculi, ossari o tombe con ordinanza sindacale potrà essere limitata temporaneamente la concessione di loculi, tombe e ossari alle persone defunte non residenti, di cui al precedente comma 2.

4. Si precisa che qualora venissero inserite in un loculo o in una tomba già in concessione, le ceneri o i resti ossei di un parente di cui al comma 2, il contratto non verrà modificato e, di conseguenza, la relativa data di scadenza non verrà posticipata.
5. Eventuali modifiche al seguente articolo potranno essere fatte in ogni momento dalla Giunta Comunale. I casi particolari non previsti dal presente Regolamento verranno valutati caso per caso dal Sindaco o dal Responsabile dei servizi cimiteriali tramite motivato parere.

Art. 26 Ricevimento della salma - Camera mortuaria

1. Il soggetto incaricato della gestione del Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti di piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal Regolamento prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio comunale competente trasmette tempestivamente al soggetto incaricato della gestione del Cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepolture in concessione, il luogo in cui la salma dovrà essere sepolta.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'art.65 del D.P.R. n.285/90 e dall'art.25 del R.R. 4/2022, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, della cremazione o della sepoltura.

Art. 27 Reparti del cimitero

1. Il cimitero di Villa d'Adda è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificatamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 32:
 - a) campi comuni per inumazione di adulti e bambini di età inferiore a 12 anni;
 - b) campi di mineralizzazione;
 - c) campi per tumulazioni in tombe interrato di adulti e bambini;
 - d) campo con cippi militari storici;
 - e) reparti destinati a loculi e ossari in concessione;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune e Giardino delle Rimembranze;
 - h) aree per cappelle private in concessione;
 - i) aree per cappelle private su aree private;
 - j) locali di servizio.

Art. 28 Reparti speciali

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all' art. 30, nelle more della sua adozione dal Sindaco, da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri o ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Nei reparti speciali di cui al comma precedente, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, salvo che avessero manifestato l'intenzione di non essere sepolte all'interno del Cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa, sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.
4. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 29 Tipologie di sepoltura

1. All'interno del Cimitero di Villa d'Adda sono attualmente possibili le seguenti tipologie di sepoltura:
 - a) inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione;
 - b) tumulazione in tomba ipogea;
 - c) tumulazione di salme, resti e ceneri in loculo;
 - d) tumulazione resti e ceneri in ossario o cinerario;
 - e) tumulazione di salme, resti e ceneri in cappella privata.

Art. 30 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Ai sensi del capo X del D.P.R. 285/1990 il Consiglio Comunale delibera, per ogni cimitero, un Piano Regolatore Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale almeno ogni 10 anni.
2. Il Piano di cui al precedente comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS locale e di ARPA. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
3. Gli elementi principali da considerare per la redazione dei Piani Regolatori Cimiteriali sono individuati nell'art.18 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4. La documentazione tecnica minima di cui devono essere corredati i Piani Regolatori Cimiteriali è quella di cui alle lettere a) e c) dell'Allegato II al Regolamento di cui sopra.
4. Nelle more dell'Adozione del Piano Regolatore Cimiteriale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. Il presente Regolamento è parte integrante del Piano Regolatore Cimiteriale.

TITOLO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 31 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, c.7 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e affisso all'entrata.
2. L'apertura straordinaria, in orari diversi da quelli prefissati, per particolari riti o celebrazioni dovrà essere autorizzata dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 32 Divieti speciali

1. Nel Cimitero di Villa d'Adda è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; l'ingresso con mezzi privati dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - b) entrare accompagnati da cani o altri animali;
 - c) entrare in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze o vestiti in modo indecoroso;
 - d) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare e parlare a voce alta;
 - e) recare qualsiasi danno o fregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, etc. come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale;
 - f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, piantine, ornamentazioni, portafiori, portalampane o lapidi;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - i) accumulare neve sui tumuli;
 - j) sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei famigliari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe o loculi altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione straordinarie di salme, ad esclusione dei parenti del defunto;
 - o) svolgere qualsiasi attività commerciale o di questua.
2. È vietato l'ingresso al Cimitero ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e,

quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

4. I divieti predetti, dove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Art. 33 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 34 Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale.

TITOLO VII INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Art. 35 Disposizioni generali

1. A norma dell'art. 337 del Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento e calcolata nei modi prevista dagli art. 59 e 59 del D.P.R. 285/90. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare anche il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.

Art. 36 Decorrenza e durata delle concessioni per sepolture a inumazione

1. La concessione del posto di sepoltura è identificata, previa richiesta dei congiunti, su apposito modulo presso l'Ufficio Cimiteriale e la posizione è assegnata d'ufficio. La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno della sepoltura.
2. Le sepolture per inumazione campo comune hanno una durata di anni 10 e sono assegnate su esplicita richiesta, senza oneri di concessione, ma con il solo pagamento dell'ornamentazione fornita dal Comune di cui all'art. 40.
3. Le concessioni per sepolture a inumazione in campo comune non sono rinnovabili.
4. Decorsi i 10 anni si provvederà all'esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti in ossario privato, in ossario comune, in un loculo, in una tomba già in concessione o in una cappella privata.

Art. 37 Caratteristiche dei campi di inumazione

1. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dall'art. 21 del Regolamento Regionale 4/2022.
2. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

Art. 38 Fosse per inumazioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità di almeno m 2,00, una lunghezza di almeno m 2,20 e una larghezza di m 0,80, distanziate tra loro di almeno m 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità di almeno m 2,00, una lunghezza media di m 1,50 e una larghezza di m 0,50 e devono distare almeno m 0,50 da ogni lato.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.

Art. 39 Casse per inumazioni

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. Per le inumazioni si utilizza la sola cassa di legno avente le caratteristiche indicate dall'art.75 del D.P.R. 285/90. In caso di richiesta di sepoltura con lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole del medico necroscopo, ai fini delle cautele igienico- sanitarie.

Art. 40 Croci e ornamentazioni di sepolture a inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da apposite cordolature e da una croce in marmo bianco di altezza cm 70, larghezza cm 60 e spessore cm 3 con indicati il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Sul cippo dovranno essere incisi nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. La fornitura e la posa delle ornamentazioni di cui al comma precedente sono a cura del Comune, previo pagamento della quota stabilita dal *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento. Trascorso il periodo dei dieci anni di sepoltura le ornamentazioni rimangono di proprietà del Comune.
3. Sulle tombe si possono deporre fiori e piccoli vasi. Le piante ed arbusti sono vietati ed in caso di inadempienza il Comune provvederà alla loro rimozione che rimarrà a carico del privato.
4. Ulteriori modalità di ornamento possono essere stabilite in qualsiasi momento dalla Giunta Comunale.

TITOLO VIII TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 41 Prescrizioni generali

1. Una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 285/1990.

Art. 42 Caratteristiche generali delle tombe di famiglia

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario dell'area.
2. Le caratteristiche della casse utilizzabili per la tumulazione in tombe ipogee sono quelle stabilite dall'art. 18.
3. I loculi delle tombe ipogee possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso devono avere un vestibolo di larghezza adeguata a poter garantire l'accesso ai singoli feretri senza dover manomettere quelli vicini o i viali del Cimitero.
4. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione sono quelle individuate dall'Allegato III al Regolamento Regionale 4/2022 fatto salvo quanto già previsto dal D.P.R. 285/1990.
5. Nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei previo pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

Art. 43 Tombe di famiglia costruite dal Comune escluso monumento

1. Nel Cimitero di Villa d'Adda tutte le nuove tombe per la tumulazione ipogea delle salme verranno realizzate a cura del Comune, ad esclusione del monumento, e date in concessione agli aventi diritto individuati dall'art.77.
2. Il monumento per le tombe di cui al comma precedente sarà realizzato a carico del privato titolare della concessione dopo aver ottenuto autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Comunale, in seguito a presentazione del progetto e versamento della tariffa stabilita. Il monumento funerario dovrà avere le caratteristiche di cui al seguente articolo 44.
3. L'assegnazione viene effettuata secondo numerazione progressiva senza la possibilità di scelta ad opera del concessionario.
4. Le tombe di famiglia realizzate dal Comune e date in concessione presentano le caratteristiche di cui all'art. 42 e sono tutte dotate di vestibolo. Queste tombe vengono classificate in base alla loro capienza:
 - a) ad un posto salma;
 - b) a due posti salma in verticale;
 - c) a quattro posti salma.

5. Per la stipula delle concessioni delle tombe di famiglia realizzate dal Comune si applicano le disposizioni di cui ai Titoli XIV e XV del presente Regolamento. La concessione ed il rinnovo hanno rispettivamente una durata di 30 e 20 anni a partire dalla data di tumulazione per tutte le tipologie di tombe.
6. Dopo tale periodo i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti in un ossario privato, in ossario comune, in loculo o tomba già in concessione, in una cappella privata oppure cremati.
7. I prezzi per le concessioni ed i rinnovi di tombe di famiglia realizzate dal Comune escluso monumento sono riportati nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.

Art. 44 Caratteristiche del monumento funerario

1. Relativamente ai manufatti di cui all'articolo precedente, la realizzazione del monumento è a carico del concessionario e dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di idonea domanda con bollo corredata da elaborati di progetto in duplice copia, entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione.
2. Tale autorizzazione potrà contenere particolari prescrizioni riguardanti la modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. La domanda, stesa su apposito modulo dovrà essere corredata dal progetto del monumento contenente almeno pianta, sezione e prospetto in scala adeguata.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche per varianti essenziali in corso d'opera e per lavori di manutenzione straordinaria dei monumenti funebri.
5. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti. In ogni caso i monumenti non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. L'altezza dei monumenti si dovrà uniformare a quella delle tombe vicine. I monumenti non dovranno comunque superare l'altezza di mt. 1,10 dal piano terra, così distinta:
 - a) base cm 20;
 - b) testata cm 90 (non inferiore, né superiore), si precisa che la testata del monumento dovrà essere posta a cm 18 dall'inizio della lapide indipendentemente dallo spessore della stessa.
7. La dimensioni massime dei monumenti in pianta, per i campi L-O-M-G dovranno essere le seguenti:
 - a) tombe a un posto salma: larghezza m 0.85, lunghezza m 2.00;
 - b) tombe a due posti in verticale: larghezza m 0.85, lunghezza m 2.00;
 - c) tombe a quattro posti: larghezza m 0.85, lunghezza m 2.00.
8. La dimensioni massime dei monumenti in pianta, per i campi H e F dovranno essere le seguenti:
 - a) tombe a due posti in verticale: larghezza m 0.75, lunghezza m 1.90;
 - b) tombe a quattro posti: larghezza m 0.75, lunghezza m 1.90.

Art. 45 Tombe private e tombe di famiglia costruite dai privati

1. Non potranno più essere rilasciate nuove concessioni per la realizzazione di tombe di famiglia costruite dai privati all'interno del Cimitero di Villa d'Adda.
2. Per le tombe di cui al comma precedente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, individuate in un'apposta cartografia nel Piano Regolatore Cimiteriale, saranno possibili solo rinnovi di concessioni già esistenti fino al termine massimo previsto dal Regolamento vigente al momento del rinnovo e non potranno più essere utilizzate per nuove tumulazioni di salme. Il costo dei rinnovi è stabilito dal *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.
3. Alla scadenza delle concessioni e del relativo rinnovo i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti in un ossario privato, in ossario comune, in loculo o tomba già in concessione, in una cappella privata oppure cremati.
4. Resta sempre possibile la collocazione in queste tombe, in relazione alla capienza, di urne cinerarie e contenitori di resti ossei previo pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta senza che questo vada a prolungare in alcun modo la normale durata della concessione.

Art. 46 Tombe di famiglia costruite dal Comune compreso il monumento

1. All'interno del Campo N del Cimitero sono presenti tombe, per due o quattro salme, realizzate dal Comune insieme al relativo monumento funebre e date in concessione.
2. Per questi manufatti, in analogia con le tombe di famiglia costruite dai privati, si applica quanto stabilito dall'articolo 45.

Art. 47 Tombe per bambini

1. Il Comune concede a titolo gratuito la concessione di aree per la realizzazione di tombe per le salme di bambini di età non superiore ai 10 anni. Queste concessioni possono essere rilasciate esclusivamente all'interno del campo P, nella zona individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale come "campo per bambini".
2. La realizzazione del loculo ipogeo e del relativo monumento è a carico del richiedente ed il manufatto dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche previste dal presente regolamento e dalla normativa sovraordinata.
3. La concessione gratuita dell'area scadrà automaticamente alla morte di entrambi i genitori del bambino e comunque non prima di 50 anni dalla sepoltura. Il comune provvederà quindi all'estumulazione della salma, previo avviso al parente più prossimo, e alla sua ricollocazione in campo di mineralizzazione, in ossario comune o alla cremazione.

TITOLO IX TUMULAZIONI IN LOCULO O OSSARIO

Art. 48 Loculi

1. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione sono quelle individuate dall'Allegato III al Regolamento Regionale 4/2022 fatto salvo quanto già previsto dal D.P.R. 285/1990.
2. Ogni loculo può contenere un solo feretro. Le caratteristiche dei feretri utilizzabili per la tumulazione in tombe in loculo sono quelle stabilite dall'art. 18 del presente Regolamento.
3. Nei loculi è sempre possibile la collocazione, indipendentemente dalla presenza del feretro e in relazione alla loro capienza, di urne cinerarie e contenitori di resti ossei previo pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta, senza che questo vada a prolungare in alcun modo la normale durata della concessione.
4. Tutti i nuovi loculi sono realizzati dal Comune e dati in concessione a chi ne faccia richiesta con le modalità individuate dal successivo articolo.

Art. 49 Modalità di richiesta e assegnazione dei loculi

1. La richiesta di concessione viene fatta al momento del decesso da parte dei congiunti o degli aventi diritto. Per le concessioni dei loculi si applicano le disposizioni di cui ai Titoli XIV e XV del presente Regolamento.
2. I loculi presenti nel Cimitero di Villa d'Adda sono suddivisi in blocchi. La localizzazione dei loculi da assegnare viene stabilita di volta in volta da apposita delibera della Giunta Comunale. L'assegnazione del singolo loculo viene effettuata secondo numerazione progressiva, uno di seguito all'altro, dall'alto in basso e da sinistra a destra, senza la possibilità di scelta ad opera del concessionario. Il Sindaco, in casi eccezionali, ha la facoltà di modificare l'assegnazione del singolo loculo.
3. La concessione ed il rinnovo hanno rispettivamente una durata di 30 e 15 anni a partire dalla data di tumulazione e sono subordinate al pagamento della quota stabilita nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.
4. Dopo tale periodo i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, o in un ossario privato, in ossario comune, in altro loculo o tomba già in concessione, in cappella privata o cremati.

Art. 50 Prenotazione dei loculi

1. Non è consentita la prenotazione del loculo in casi diversi da quelli stabiliti dai commi seguenti.
2. All'atto della prima concessione possono essere richiesti due loculi attigui, di cui uno per il defunto ed uno destinato al coniuge superstite, purché quest'ultimo abbia superato il 70° anno di età.
3. È consentita la prenotazione di un loculo nel solo caso in cui il richiedente abbia compiuto 80 anni di età. In quest'ultimo caso il richiedente potrà chiedere l'avvicinamento dell'eventuale salma del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente di fatto già tumulata nel cimitero di Villa d'Adda o in altro cimitero chiedendo la concessione di un loculo attiguo a quello prenotato per sé stesso.

4. Nel caso in cui il loculo venga prenotato da una persona vivente che abbia compiuto 80 anni di età e non abbia parenti viventi entro il secondo grado, sarà consentita, già in fase di prima concessione, la durata massima di 45 anni (concessione e rinnovo) dando atto che non sarà poi consentito un ulteriore rinnovo.

Art. 51 Traslazione di salme nei loculi

1. È vietato il trasferimento di salme da loculo a loculo all'interno del Cimitero salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 nonché per l'avvicinamento a parenti di primo grado.
2. La traslazione comporta la rinuncia della concessione in corso senza alcun tipo di rimborso e l'attivazione di una nuova concessione con relativa decorrenza e pagamento del nuovo canone. Fa eccezione quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 89. Le spese di questa operazione sono interamente a carico del richiedente.

Art. 52 Ossari

1. All'interno del Cimitero comunale sono previste due diverse tipologie di ossari destinati alla tumulazione di resti mortali e urne cinerarie:
 - a) ossari di nuova costruzione (blocchi denominati oss e oss3);
 - b) ossari di prima costruzione (blocco denominato oss1).
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. n.285/90. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
3. Gli ossari possono contenere cassetine con resti mortali e urne cinerarie fino alla loro capienza massima.
4. I titolari di concessioni relative agli ossari possono inserire altre cassetine o urne cinerarie fino alla loro capacità massima, previa richiesta all'ufficio competente e dietro versamento della quota integrativa richiesta per questa operazione stabilita nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente regolamento. In questo caso la scadenza del contratto rimarrà invariata.

Art. 53 Modalità di richiesta e assegnazione degli ossari

1. La richiesta di concessione viene fatta al momento del decesso da parte dei congiunti o degli aventi diritto. Per le concessioni degli ossari si applicano le disposizioni di cui ai Titoli XIV e XV del presente Regolamento.
2. La localizzazione degli ossari da assegnare viene stabilita di volta in volta da apposita delibera della Giunta Comunale. L'assegnazione del singolo ossario viene effettuata secondo numerazione progressiva, uno di seguito all'altro, dall'alto in basso e da sinistra a destra, senza la possibilità di scelta ad opera del concessionario.
3. La concessione ed il rinnovo hanno rispettivamente una durata di 20 e 10 anni per tutte le tipologie di ossario a partire dalla data di tumulazione e sono subordinate al pagamento della quota stabilita nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.
4. Dopo tale periodo i resti mortali verranno posti in ossario comune, in altro loculo o tomba già in concessione, in cappella privata oppure cremati.
5. Non è consentita la prenotazione di ossari.

Art. 54 Ornamentazione di loculi e ossari

1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune e comprese nel canone di concessione.
2. È consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa comunicazione scritta da fare pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In nessun caso è consentita l'apposizione di un'unica lapide su due o più loculi o ossari attigui.
4. Sulle lapidi di loculi e ossari, che devono recare incise o applicate in modo decoroso le iscrizioni epigrafiche, è consentita:
 - a) l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, ed eventualmente, anche quella del defunto i cui resti mortali contenuti nella cassettona ospitata nello stesso loculo purché il materiale sia di lunga durata ed indelebile;
 - b) l'incisione di immagini sacre e floreali di piccole dimensioni, eventuali citazioni di testi sacri;
 - c) per le persone aventi nazionalità diversa da quella italiana è ammesso l'uso di una lingua diversa dall'italiano.
5. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori che non sporgano più di 15 cm dal piano della lapide e non oltrepassino i limiti della lapide. La loro disposizione è la seguente, per chi guarda il loculo o l'ossario: lampada votiva sul lato destro della lapide, portafiori sul lato sinistro. Nessun altro accessorio o incisione oltre a quelli sopra citati sarà consentito.
6. Le spese di manutenzione delle lapidi sono a totale carico dei privati concessionari.

TITOLO X TUMULAZIONE IN CAPPELLE PRIVATE

Art. 55 Cappelle private su area comunale

1. All'interno del Cimitero sono previste aree di proprietà comunale destinate alla costruzione di cappelle famigliari private. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. Per la realizzazione di cappelle private su area comunale è prevista la stipula di una concessione come dal Titolo XI, della durata massima di 99 anni rinnovabile per altri 99 anni.
3. Le tariffe per la concessione di aree comunali per la costruzione di cappelle private, per il rinnovo, per la tumulazione in esse di salme, cassetture di resti e urne cinerarie sono stabilite dal *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.
4. Il numero delle salme che le cappelle private possono ospitare è vincolato al progetto approvato.
5. Casi particolari di cappelle già esistenti saranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio. Le tombe di famiglia con più di sei posti sono equiparate alle cappelle e seguono perciò le stesse disposizioni.

Art. 56 Cappelle private su area privata

1. Le concessioni di cappelle private realizzate su lotti di terreno privati all'interno del Cimitero dovranno essere valutate caso per caso dal Responsabile dei servizi cimiteriali che dovrà verificare la reale proprietà degli attuali concessionari.
2. Nel caso non fosse confermata la proprietà dei lotti di terreno di cui al comma precedente, queste cappelle verranno considerate come le cappelle su area comunale di cui all'articolo precedente e come tali disciplinate. Queste cappelle saranno date in concessione per un periodo di 99 anni mediante stipula di un nuovo contratto ed il pagamento previsto per le cappelle su area comunale.
3. Le tariffe per la tumulazione in cappelle su area privata di salme, cassetture di resti e urne cinerarie sono stabilite dall'allegato *Tariffario dei servizi cimiteriali*.

Art. 57 Costruzione di cappelle private

1. La costruzione di cappelle private, previa concessione dell'area, deve essere autorizzata dal Servizio Tecnico Comunale, a seguito della presentazione del progetto.
2. Il provvedimento edilizio è rilasciato su domanda scritta del concessionario e può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. La domanda per la costruzione di cappelle deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente e corredata da tutto quanto stabilito dalla vigente normativa edilizia.
3. Il provvedimento edilizio di cui al comma precedente è necessario anche per varianti in corso d'opera e per i lavori di manutenzione straordinaria delle cappelle.
4. La costruzione dell'opera deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve pregiudicare le opere confinanti o i servizi del Cimitero e non può essere in comunicazione diretta con l'esterno del Cimitero.

Art. 58 Disposizioni generali relative alle cappelle private

1. Per gli interventi di tumulazione di salme o l'inserimento cassette di resti mortali e urne cinerarie, previa comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteriale, è sempre necessaria la presenza di un incaricato del Comune. Queste operazioni sono subordinate al pagamento della quota stabilita dal *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.

TITOLO XI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E REINUMAZIONI

Art. 59 Disposizioni generali

1. Annualmente il Sindaco cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria e la data delle operazioni è fissata dallo stesso Responsabile informando i soggetti titolari della concessione con avvisi da affiggere all'Albo Comunale, all'ingresso del Cimitero e con cartelli da apporre sui campi da esumare, con un anticipo di almeno 90 giorni.
2. I feretri sono esumati o estumulati a cura di ditte autorizzate secondo la programmazione cimiteriale. È compito dell'operatore della ditta appaltatrice i lavori stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione o estumulazione.
3. Se la salma esumata o estumulata risulta completamente mineralizzata i resti mortali verranno raccolti, in cassette di zinco da destinare a ossari oppure a tombe o loculi in concessione, previa presentazione dell'istanza degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.
4. Se la salma esumata o estumulata non è in condizioni da consentire la raccolta delle ossa, sarà avviata per l'inumazione in campo di mineralizzazione come da art. 65. In alternativa, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione come da art. 71 laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
5. Sui contenitori dei resti mortali utilizzati per i trasporti sono riportati nome, cognome e data di morte del defunto.

Art. 60 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione, come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e sono regolate dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre.

Art. 61 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate non può essere eseguita prima della ordinaria scadenza di 10 anni, salvo nei casi di trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero, di cremazione o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. Nel caso di esumazione straordinaria di una salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'operazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 285/90, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 62 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza o alla decadenza del periodo di concessione, o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni, e sono regolate dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 63 Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordinanza dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero o per cremazione.
2. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso (Legge Reg. n. 22 del 18/11/2003 - art. 7, comma 6).
3. Per tombe di famiglia costruite dai privati di cui agli art. 45 e 46, a seguito dell'estumulazione straordinaria della salma il privato dovrà fare rimuovere a suo carico l'intero manufatto riportando il terreno alla situazione originaria.

Art. 64 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai privati, sono a carico del richiedente. Queste operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate incaricate dai richiedenti stessi sotto la sorveglianza del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio ATS alle operazioni di esumazione ed estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
4. Il ripristino dell'area data in concessione, a seguito di esumazione o estumulazione straordinaria, è a carico del privato che dovrà avere cura di rimuovere qualsiasi manufatto sia esso fuori terra o ipogeo.

Art. 65 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali richiesti e rinvenuti sono consegnati ai congiunti e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al parente e l'altra conservata tra gli atti dell'Ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio comunale competente che provvede a consegnarli agli aventi diritto.

Art. 66 Campi di mineralizzazione

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla reinumazione, cioè per il seppellimento di salme estumulate/esumate ma non ancora mineralizzate. I suddetti campi sono scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica e sono divisi in riquadri.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La concessione del posto di sepoltura è identificata, previa richiesta dei congiunti, su apposito modulo presso l'Ufficio Cimiteriale. La data di decorrenza della sepoltura è quella del giorno di procedura di estumulazione e relativa reinumazione. Le sepolture per mineralizzazione non devono avere una durata inferiore ad anni 5 e sono gratuite. Decorso il termine si provvederà all'esumazione e i resti mortali verranno tumulati, a seconda della decisione dei congiunti, in un ossario privato o in ossario comune o in loculo o in una tomba già in concessione o in cappella privata o cremati.
4. Non è previsto il rinnovo delle sepolture per mineralizzazione.
5. Trascorsi i 5 anni, se la salma non risulta ancora completamente mineralizzata, è possibile utilizzare sostanze che facilitano ed accelerano la scheletrizzazione e procedere con un ulteriore termine non inferiore ai 2 anni, oppure è possibile che i resti mortali vengano avviati alla cremazione previo assenso degli aventi diritto ed a spese degli stessi, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia, sempre come disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.

Art. 67 Caratteristiche delle fosse di mineralizzazione

1. Le fosse per la mineralizzazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità di m 2.00, una lunghezza di m 2.00 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt 0.50 da ogni lato. Le fosse per i fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità di m 2.00, una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e devono distare almeno m 0.50 da ogni lato.
2. Ogni cadavere destinato alla mineralizzazione deve essere chiuso in cofano di cellulosa ed essere sepolto in fosse separate dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Sulla fossa il Comune collocherà a suo carico una croce in marmo avente le caratteristiche di quelle delle sepolture a inumazione di cui al comma 1 dell'art.39.

Art. 68 Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
2. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori collocati all'interno dell'area cimiteriale.

3. È vietato il deposito nei contenitori di cui al precedente comma, di materiali quali rottami, vasi, lapidi e similari che dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

TITOLO XII CREMAZIONE

Art. 69 Cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge n. 130/2001.
2. La cremazione è un servizio gratuito solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari come stabilito dall'art.5, mentre è a pagamento in tutti gli altri casi.
3. Non si può procedere alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare un incentivo per l'eventuale scelta della cremazione di una salma, attraverso proprio apposito atto.

Art. 70 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 comma 1, lettera b della Legge n. 130/2001.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.
3. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori di cui all'art. 100.

Art. 71 Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola salma.
2. A richiesta degli interessati, in seguito a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in ossario oppure in loculo o tomba, esclusivamente in presenza di altro feretro e/o resti ossei. In questo caso il contratto non verrà modificato e, di conseguenza, la relativa data di scadenza non verrà posticipata.
3. Alternativamente alla tumulazione le ceneri possono essere affidate ai famigliari secondo quanto stabilito dall'art. 72 o disperse nei modi di cui all'art. 75.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

Art. 72 Cremazioni postume

1. Al termine o alla rinuncia della concessione cimiteriale e a seguito di esumazione o estumulazione, può essere richiesta la cremazione postuma della salma.
2. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture si può procedere alla cremazione delle ossa e/o i resti mortali rinvenute in occasione di esumazioni ordinarie trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione o da estumulazioni trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. Questi possono essere cremati su volontà espressa dagli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui sono stati inumati o tumulati. In questo caso non è necessario allegare la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, dell'art. 3 della legge 130/2001.
3. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 73 Consegna e affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo o nel corso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai famigliari, è conservata con l'urna.
3. L'urna può essere conservata presso l'abitazione di residenza dell'affidatario o presso l'abitazione di domicilio. Deve essere riposta in apposita nicchia muraria o armadio fissato al pavimento o al muro idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa dall'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo le tariffe in vigore al momento.
6. In caso di decesso del primo affidatario dell'urna cineraria è comunque possibile un ulteriore affidamento dell'urna ad altro familiare, previa manifestazione di volontà alla prosecuzione dell'affidamento espressa dalla maggioranza degli aventi diritto e autorizzazione al trasporto al nuovo luogo di conservazione rilasciata dal Comune ove le ceneri sono conservate.
7. Le variazioni inerenti al luogo o al soggetto presso cui l'urna è conservata devono essere comunicate al Comune presso cui è stato presentato il modulo per l'affidamento. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un altro Comune al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Lombardia è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento.

8. L'affidamento delle ceneri può essere autorizzato anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esisti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione o estumulazione.
9. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Art. 74 Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge n. 130/2001. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai famigliari.
3. La dispersione avviene nei luoghi e nei modi indicati dall'art. 3, comma 1, lett. c, della Legge n. 130/2001 o nel Giardino delle Rimembranze individuato all'interno del Cimitero comunale. La dispersione delle ceneri è eseguita dagli aventi diritto individuati dall'art. 3, comma 1, lett. d, della Legge n. 130/2001.

TITOLO XIII MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 75 Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualsiasi tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.
2. Il soggetto incaricato della gestione del Cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di interventi manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile del servizio cimiteriale ad eseguire, entro breve termine, le opere richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 91.
4. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
5. Per le piccole operazioni di manutenzione ordinaria e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte ma tendano solo a conservarla e restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 76 Fiori e piante ornamentali

1. È vietata ogni tipo di coltivazione. E' possibile la coltivazione di semplici arbusti sempreverdi su sepolture particolari, purché vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e la manomissione del terreno.
2. Sulle sepolture in concessione a tumulazione interrata è consentita la coltivazione di arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di altezza superiore sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti all'altezza consentita con semplice invito dell'Ufficio competente. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, a spese esclusive del concessionario.
3. Tutte le aree di pertinenza alle cappelle di famiglia su lotti di proprietà privata dovranno essere mantenute in modo decoroso. Eventuali piante o arbusti trascurati o di dimensioni eccessive saranno rimossi a cura del Comune con diritto di rivalsa sul proprietario dell'area.
4. Gli ornamenti di fiori freschi e verde, non appena avvizziscono o presentano aspetto indecoroso, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza - tali da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli - oppure rechino disturbo alle concessioni attigue o ai passanti, verranno fatti rimuovere dal Responsabile dell'ufficio competente.
5. Nel cimitero, avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba posta nelle aree libere, negli interstizi tra le varie tombe e sui sentieri, da effettuarsi a cura del soggetto incaricato della gestione del Cimitero.

Art. 77 Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I loculi, gli ossari e le tombe con vestibolo realizzate dal Comune e rimaste libere a seguito di esumazione o estumulazione straordinarie torneranno di proprietà comunale e non si darà corso a rimborso per gli anni residui fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'art.89.
2. I loculi, gli ossari e le tombe con vestibolo realizzate di cui al precedente comma possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel Titolo XIV.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

TITOLO XIV CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 78 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di Regolamento. In mancanza, può disporre un qualsiasi familiare o un incaricato, che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
2. Quando risulti disaccordo tra i familiari, la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali, spetta nell'ordine al coniuge, ai discendenti, agli altri parenti affini in ordine e grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
3. In caso di controversia l'Amministrazione risulta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 79 Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura i seguenti manufatti:
 - a) tombe ipogee costruite dal comune escluso il monumento, la cui realizzazione è carico del privato, secondo le norme e le istruzioni tecniche di cui al Titolo VIII;
 - b) loculi, secondo le norme e le istruzioni tecniche di cui al Titolo IX;
 - c) ossari di prima costruzione e ossari di nuova costruzione secondo le norme e le istruzioni tecniche di cui al Titolo IX;
 - d) cappelle diventate di proprietà del comune a seguito di scadenza della concessione.
2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione in campo comune di cui al Titolo VII;
 - b) alla costruzione, a cura e spese dei privati, di cappelle di famiglia, secondo le norme e le istruzioni tecniche di cui al Titolo X.

Art. 80 Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 49, il rilascio di concessioni può avvenire esclusivamente a favore di chi abbia attuale necessità di dare sepoltura a persone già defunte.
3. Il Responsabile del servizio cimiteriale verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel Cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto stabilito dall'art.25.
4. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area da richiedere su apposito modello, da parte di uno dei soggetti indicati all'art. 77.
5. L'atto scritto di cui al precedente comma contiene l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) l'individuazione esatta della posizione dell'area/manufatto occupato;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
6. Il contratto verrà redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio Comunale competente in modo conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
 7. Entro l'ultimo anno della scadenza della concessione, sarà cura del Comune darne avviso agli interessati, anche mediante pubblicazione all'Albo Comunale on-line.

Art. 81 Onerosità della concessione

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione ed il relativo rinnovo sono soggetti al pagamento di un canone secondo gli importi stabiliti dal Tariffario vigente al momento della richiesta ad esclusione di quanto stabilito dall'art.47 comma 1.
2. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla emissione.
3. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale accessoria prevista dalla vigente normativa.
4. In mancanza del pagamento non si potrà procedere alla stipula del contratto. I cadaveri già inumati o tumulati, vengono esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente ed inumati in campo comune entro il termine perentorio di tre mesi.
5. Solo in casi di temporanea obiettiva difficoltà il Sindaco potrà concedere al concessionario la rateizzazione del pagamento.

Art. 82 Durata della concessione e rinnovo

1. Tutte le concessioni di cui all'articolo 78 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e decorrono dalla data di inumazione o tumulazione della salma.
2. La durata delle concessioni e dei relativi rinnovi variano in base alla tipologia di sepoltura e sono stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 83 Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la realizzazione di una cappella privata o una cappella privata destinata ad ospitare le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente Regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 84 Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non sia stato pagato il relativo canone, il Responsabile dei servizi cimiteriali procede, previo avviso al titolare della concessione, con l'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura, per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica quanto stabilito dall'art. 92.
3. Annualmente il Sindaco cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria e la data delle operazioni è fissata dallo stesso Responsabile informando i soggetti titolari della concessione con avvisi da affiggere all'Albo Comunale, all'ingresso del Cimitero e con cartelli da apporre sui campi da esumare, con un anticipo di almeno 90 giorni.

Art. 85 Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro per tombe di famiglia o cappelle private, spetta unicamente al concessionario ed ai suoi famigliari o aventi titolo. Le tombe di famiglia e le cappelle private non possono essere oggetto di cessione tra i privati.
2. Il primo concessionario o i suoi successori possono, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura, specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
3. Il diritto di sepoltura concesso ad enti, corporazioni e fondazioni è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Art. 86 Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare al Responsabile del servizio cimiteriale, entro 6 mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i suoi successori.
3. In mancanza di designazione di cui al precedente punto 2, si presume che chiunque dei coeredi e dei legatari che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio, agisca con il consenso degli altri salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando quanto stabilito dall'art. 77.
4. La qualità di erede o legatario è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o legatario, ovvero con

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 87 Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole tipologie di concessione, e delle condizioni risultanti dal contratto e dai progetti ove richiesti.

Art. 88 Concessioni perpetue

1. Per le concessioni perpetue rilasciate anteriormente all'anno 1956, debitamente documentate o accertate d'ufficio, verranno seguite le seguenti direttive:
 - a) le concessioni perpetue di tombe singole o di famiglia dovranno essere trasformate in concessioni di durata identica a quella delle tombe di famiglia costruite dal comune escluso il monumento di cui all'art. 43;
 - b) le concessioni perpetue di cappelle su area comunale saranno modificate in concessioni novantanovenali.
2. Al fine di provvedere alla trasformazione delle concessioni di cui sopra verrà inoltrata comunicazione di richiesta all'interessato e, nel caso di mancata regolarizzazione nel termine di un anno dall'avviso di ricevimento della comunicazione, nelle cappelle in oggetto non potranno essere tumulate nuove salme, ceneri o resti mortali.
3. Per le tariffe relative alle concessioni ed ai rinnovi di cui al punto b) del comma 1 si applica quanto stabilito dall'art.54.

TITOLO XV ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 89 Scadenza della concessione

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 90 del D.P.R. n. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze a norma di Regolamento.
3. Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze prefissate, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 90 Rinuncia della concessione

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata da salma (rinuncia alla concessione di prenotazione) e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa tumulazione o per cremazione postuma (rinuncia alla concessione in essere). La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall' art. 49, la domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri di sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, comporta rinuncia alla concessione di sepoltura, che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. Nel caso in cui la concessione sia restituita al Comune prima della scadenza non si procede al rimborso ad eccezione del caso in cui la stessa sia stata utilizzata per meno di 1/3 della sua validità. In tal caso il rimborso è fissato al 50% del costo di concessione vigente all'atto di rinuncia. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, sempreché non debbano essere demoliti a spese e cura del concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine, non ha alcun effetto.
6. La rinuncia non permette permuta o scambi di sepoltura.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 91 Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, con provvedimento motivato. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione. Se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 92 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto, alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile del servizio cimiteriale pronuncia la decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) del precedente comma, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata sull'Albo Comunale e su quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, si provvede d'ufficio alla traslazione di salme, resti mortali o ceneri, rispettivamente in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune, nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze.

Art. 93 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le tombe di famiglia realizzate dal Comune escluso il monumento di cui all'art.43, all'estinzione della concessione rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune che ha la facoltà di rilasciare una nuova concessione.
2. Nel caso delle tombe di famiglia costruite dai privati di cui agli art. 45 e 46, all'estinzione della concessione il comune dovrà fare rimuovere a suo carico l'intero manufatto riportando il terreno alla situazione originaria.

3. In entrambi i casi dei commi precedenti, quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse diventa di proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione o estumulazione.

TITOLO XVI IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - POMPE FUNEBRI

Art. 94 Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 95 Lavori per conto di privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al deposito di una cauzione stabilita dal Settore Tecnico in funzione della tipologia e dell'area interessata ai lavori a salvaguardia e ripristino degli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 32, in quanto compatibili. Agli stessi è consentito, coordinandosi con il personale comunale addetto alla custodia e manutenzione cimiteriale, l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal comune (es. scale, elevatore feretro).
6. L'utilizzo di energia elettrica e acqua per i lavori di cui ai commi precedenti all'interno del Cimitero dovrà essere richiesto tramite apposito modulo e preventivamente indennizzato mediante pagamento di relativa reversale dell'importo stabilito nell'allegato *Tariffario dei servizi cimiteriali*.

Art. 96 Recinzioni, cantieri e materiali di scavo

1. Nella costruzione di monumenti funebri o cappelle private l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio cimiteriale, tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata.
3. All'interno del Cimitero è vietato impiantare cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento dei monumenti; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili del Responsabile del servizio cimiteriale. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali; gli elementi di costruzione e

ornamento devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere disposti nello spazio assegnato.

4. Allo stesso modo i materiali da costruzione (laterizi, sabbia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente al cantiere deve essere riordinato e liberato dai cumuli di materiali e le macchine edili dovranno venire nascoste alla vista dei visitatori del Cimitero.
6. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere celermente asportati dal Cimitero o ammassati nei luoghi e nei modi stabiliti dal Responsabile del servizio cimiteriale verificando che non vi siano resti umani ed evitando di disperdere materiale e danneggiare le altre opere. In ogni caso la pulizia del terreno ed il ripristino delle opere danneggiate saranno a carico dell'impresa.

Art. 97 Accesso ai mezzi di lavoro

1. È permessa l'entrata e la circolazione di modesti e limitati veicoli per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi non restino incustoditi.

Art. 98 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, e durante lo svolgimento delle cerimonie religiose, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Negli otto giorni precedenti e nei cinque giorni seguenti alla Commemorazione dei Defunti è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali da costruzione. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.
3. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito al Responsabile dei servizi cimiteriali di non sospendere i lavori in corso nei giorni di cui al comma precedente.

Art. 99 Vigilanza e collaudo delle opere

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.
2. Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile dei servizi cimiteriali la fine dei lavori.

Art. 100 Deposito cauzionale

1. Le ditte che operano all'interno del Cimitero sono tenute a versare una cauzione per ogni intervento, l'importo è stabilito nell'allegato *Tariffario dei servizi cimiteriali*.

2. Per le ditte che eseguiranno più interventi nel corso dell'anno, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il versamento di un'unica sicurtà a mezzo di fideiussione bancaria a cumulo degli interventi stessi.
3. Le cauzioni di cui ai commi precedenti sono a carico delle imprese esecutrici e dovranno essere versate prima dell'inizio dei lavori e svincolate alla loro ultimazione, previo accertamento del Responsabile del Servizio Tecnico. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 101 Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 102 Deposito provvisorio

1. Nel caso in cui non sia possibile procedere, nel giorno delle esequie, alla tumulazione del feretro nel posto richiesto dai parenti, lo stesso può essere provvisoriamente deposto in un loculo provvisorio individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:
 - a) in attesa di cremazione o di cremazione postuma di salma o resti ossei, senza apertura del feretro per la verifica della mineralizzazione, a seguito di estumulazione da loculo o da tomba o da cappella;
 - b) per cause impreviste ed imprevedibili dovute ad eventi atmosferici, che rendano impossibile o pericolosa la tumulazione nel posto stabilito;
 - c) per eventuali esigenze organizzative del servizio cimiteriale.
3. L'utilizzo del loculo per il deposito provvisorio deve essere autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali. La durata del deposito non può protrarsi oltre il termine stabilito tra le parti. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto la definitiva traslazione del feretro nella sepoltura prescelta, il Comune provvede alla inumazione della salma a spese del concessionario inadempiente.
4. Sulla lapide del loculo concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie in cartoncino da fissare unicamente con nastro adesivo.

Art. 103 Trasferimenti dei feretri all'interno del cimitero

1. È consentito il trasferimento, a richiesta dell'avente diritto e dopo il versamento della relativa tariffa, da loculo a loculo, da loculo a tomba o da tomba a tomba di salme di parenti fino al 4° grado inumate nel Cimitero di Villa d'Adda. Le salme non potranno comunque essere mantenute oltre il limite dei 50 anni computando in essi anche gli anni trascorsi nella tomba o loculo precedentemente occupati.
2. Le traslazioni di feretri dovranno essere eseguite da ditte specializzate incaricate dal richiedente e con totale onere a carico del richiedente stesso. Le somme da versare al Comune per l'assistenza alle operazioni di traslazione sono riportate nel *Tariffario dei servizi cimiteriali* allegato al presente Regolamento.
3. La traslazione di feretri comporta la perdita di tutti i diritti inerenti alla concessione del loculo o della tomba dai quali viene traslata la salma.

Art. 104 Assegnazione gratuita di tumulazione a cittadini illustri o benemeriti

1. La Giunta Comunale potrà deliberare l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione e/o tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie ai cittadini che si sono distinti per meriti in ambito nazionale o per servizi resi alla Comunità.

Art. 105 Illuminazione votiva

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle sono consentite illuminazioni elettriche e a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

3. La richiesta di allacciamento può essere fatta dall'interessato direttamente alla ditta concessionaria.
4. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite direttamente dal concessionario del servizio lampade votive.
5. L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono stabiliti dalla concessione e resi noti sul modulo di richiesta del servizio. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza, oltre all'importo dell'IVA.
6. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il concessionario del comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo il ricorso ad ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

Art. 106 Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale e sotto la vigilanza del Responsabile, è tenuto il registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il registro costituisce documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.
3. Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale ogni posizione nel registro delle concessioni cimiteriali dovrà trovare riscontro nella cartografia di piano.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipula del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data del pagamento e gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 107 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici competenti del Comune è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90 e sotto la vigilanza del Responsabile, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui all'articolo precedente.

Art. 108 Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni altra diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

TITOLO XVIII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109 Efficacia del regolamento sulle concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 110 Sepulture non provviste di concessione

1. In caso di sepolture sprovviste di regolare atto di concessione stipulato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i parenti o i discendenti dei defunti dovranno presentare la documentazione che attesti i propri diritti sulla sepoltura.
2. Qualora la salma non abbia raggiunto i 50 anni di sepoltura, può essere richiesta una nuova concessione della durata degli anni necessari al raggiungimento del termine massimo. Nel caso i parenti del defunto non fossero intenzionati a richiedere una nuova concessione si procederà all'estumulazione della salma. Nel caso la salma abbia raggiunto i 50 anni di sepoltura si procederà all'estumulazione d'ufficio.
3. In mancanza di un contratto, per stabilire la decorrenza si dovrà fare riferimento alla data di sepoltura indicata in epigrafe.

Art. 111 Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento del 25/11/2014 n. 57, la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 29/07/2015 attinente alle tariffe cimiteriali e tutti gli eventuali atti, anche non espressamente citati, che risultino in qualsiasi modo in contrasto con il presente regolamento.

Art. 112 Clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal seguente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui all'articolo 1.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari di rango superiore o prevalenti con esso incompatibili.
3. Per particolari e/o eccezionali fattispecie, stati di fatto o altro che per qualsiasi motivo siano rimaste escluse da una precisa e puntuale definizione del presente Regolamento, si intende che, fino ad approvazione dell'eventuale integrazione da parte del Consiglio Comunale, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il Sindaco, provvederà secondo criteri di buon senso, trasparenza e di alta responsabilità alla risoluzione delle eventuali problematiche.

Art. 113 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Acronimi

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

ATS: Agenzia di Tutela della Salute

PRC: Piano Regolatore Cimiteriale

PGT: Piano di Governo del Territorio